



## Emendamento al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91

Il comma 1 dell'articolo 16 è così modificato:

1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in coda, il seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati".
- b) I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.
- c) Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole " , nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate.
- d) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.
- e) Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono cancellate.
- f) I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.
- g) All'articolo 21 comma 1 le lettere p) e q) sono soppresse.
- h) All'articolo 21 comma 1 lettera r) le parole "accecati o mutilati ovvero legati per le ali" sono cancellate.
- i) All'articolo 21 comma 1 lettera ee) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e" sono cancellate.
- l) All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero " sono abrogate.

### *Ratio dell'emendamento*

L'emendamento interviene sulla legge 157/92 nelle parti in cui si disciplina la cattura e l'utilizzo dei richiami vivi.

Le modifiche degli articoli 4 e 5 introducono il divieto di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli come richiamo vivo e parimenti sopprimono i commi o quelle parti di essi in cui viene autorizzata la cattura degli uccelli da utilizzare come richiamo vivo e la caccia con i richiami vivi medesimi.

Tali modifiche rispondono ai rilievi mossi dalla Commissione europea, con la Costituzione in mora Infrazione 2014/2006 che ha evidenziato come la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo sia un'infrazione della direttiva Uccelli e che non ci sia la necessità di operare in tal senso nemmeno in regime di deroga, esistendo che esista la possibilità di esercitare la caccia senza richiami.

Scrive infatti la Commissione europea, nella lettera di messa in mora contro l'Italia, che la caccia "*potrebbe avvenire innanzitutto senza l'utilizzo di richiami o per esempio con l'utilizzo di richiami a bocca [fischietti]*". *Infatti, nella maggior parte delle regioni italiane e degli altri Stati Membri, la caccia è effettuata, con successo, senza utilizzare richiami vivi (e senza quindi l'uso di mezzi vietati per la loro cattura)*".

Come ultima ratio, la Commissione ritiene si possa avvalersi del solo allevamento degli uccelli da richiamo, senza ricorrere a catture di esemplari in natura, e dunque a infrazioni della direttiva.

Le modifiche dell'articolo 21 intendono rendere coerenti le prescrizioni, in esso contenute, con quanto modificato agli articoli 4 e 5 della legge 157/92.

La modifica dell'articolo 31 elimina l'applicazione di sanzioni amministrative stante già l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30 della medesima legge.